

G.P.

Q. debito per prot. note.
10/10 8.4.10 n° 1252/10 GN

TRIBUNALE DI ROMA

249. V. Sentenza

n. 5679 Cronologica

1053 up.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

I Sezione civile

Il Giudice dott.ssa Anna Maria Pagliari, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5629 R.G.A.V. dell'anno 2010, trattenuta in decisione all'udienza in data 8.2.2012, vertente

tra

Congo il giorno
Torino n.7 presso lo studio dell'avv.ssa Laura Barberio che la rappresenta e difende in giudizio;

nata in Repubblica democratica del
elettivamente domiciliata in Roma, via

ricorrente

Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore,
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Roma

e

convenuto

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: attribuzione status di protezione internazionale
/sussidiaria

2012

R

Premesso che

con provvedimento del 25.1.2010 notificato alla straniera il 23.3.2010 la Commissione territoriale di Roma ha negato la protezione internazionale da lei richiesta riconoscendole la protezione per motivi umanitari in ragione delle condizioni di vulnerabilità psicofisica riscontrata da certificazione medica;

con ricorso tempestivamente depositato la ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione, esponendo che a ragione della sua vicenda personale (quale attivista del Movimento di Liberazione del Congo -organizzazione politico-militare avversa alla dittatura di governo-, in origine con incarichi marginali e successivamente ricoprendo ruoli di rappresentanza a livello nazionale, aveva subito ripetuti arresti con maltrattamenti e violenze anche sessuali da parte dell'esercito nazionale, uno dei due figli adottati veniva rapito nel settembre 2008 e non veniva più ritrovato, il compagno -esponente di rilievo del MLC- veniva ucciso, la ricorrente riusciva ad evadere in occasione dell'ultima detenzione subita nell'ottobre 2008 grazie ad un piano organizzato dal movimento di cui faceva parte e fuggiva entrando in Italia nel novembre 2008 dove richiedeva asilo politico) aveva il forte timore di essere uccisa ove rientrasse nel proprio Paese; ha chiesto pertanto l'attribuzione dello status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra 28.7.1951 ed, in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione della grave situazione di assenza di democrazia nel proprio Paese e del serio pericolo di incorrere nuovamente in trattamenti di tortura ad opera delle milizie di polizia, poichè ricercata per motivi politici;

il Ministero convenuto non si è costituito in giudizio;

compiuta l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione;

Motivazione

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese". Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui

confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".

Può ritenersi notoria la grave situazione politico-sociale della Repubblica democratica del Congo (Zaire sino al 1997) determinatasi a seguito della decennale dittatura Mobutu (1964-1997) e del potere dittatoriale del successivo governo Kabila (1997-2001), della guerra civile perdurante in entrambi i regimi sino a trasformarsi nel 1998/99 in conflitto tra gli stati centroafricani (Uganda e Ruanda a fianco degli oppositori al governo Kabila; Angola, Namibia, Ciad, Sudan e Zimbabwe a fianco di Kabila) definito "la prima guerra mondiale africana", cessato solo con la morte di Kabila e il subentro alla carica presidenziale del figlio Joseph Kabila, il quale, grazie anche alla mediazione internazionale, portò il paese nel corso dell'anno 2002 al trattato di pace con gli altri Stati in conflitto e ad una riapertura del dialogo con le forze congolese di opposizione.

La situazione attuale vede una sostanziale stabilità in gran parte del paese e particolarmente nella zona occidentale dove è situata la capitale Kinshasa, città di provenienza della ricorrente, mentre permane una condizione di grave emergenza nella zona mediorientale del Nord Kivu e nelle altre regioni a confine con il Ruanda dove persiste il conflitto tra l'esercito congolese ed i ribelli ruandesi ed ugandesi con gravi ripercussioni in termini di violenza nei confronti dei civili (dopo una tregua nel gennaio 2009 per la cattura del capo delle forze ribelli ruandesi, risalgono all'estate 2010 ed ancora all'inizio dell'anno 2011 episodi di gravissime violenze in danno di civili); emergenza di fronte alla quale risulta palese l'incapacità della forza internazionale dell'ONU di mantenere l'ordine. Le Nazioni Unite sono intervenute con successive risoluzioni nel 2006 e 2008 sanzionando gli arruolamenti di bambini e le violenze sessuali; il rapporto del Segretario ONU in data 25.11.2008 ha condannato tanto le truppe ribelli quanto l'esercito regolare congolese per le esecuzioni arbitrari, uccisioni e stupri di massa, torture.

Le informazioni ricavabili dai nostri organismi nazionali (vedi sito "Viaggiare sicuri" del MAE) segnalano una "precarietà della situazione politica tale da non poter essere escluso l'insorgere anche improvvisa di nuove tensioni in concomitanza con il prossimo inizio

della stagione elettorale che fra elezioni presidenziali, politiche e amministrative durerà fino al 2013" ed inducono ad una valutazione di un Paese complessivamente a rischio.

Nel superiore contesto la particolare vicenda della ricorrente, dalla stessa ribadita in sede di libero interrogatorio, ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi e nella certificazione medica in atti.

La teste _____, giunta in Italia nel 2002 come religiosa ed attualmente studentessa universitaria titolare di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio, ha dichiarato di conoscere sin da giovane la ricorrente abitando allora entrambe nello stesso quartiere della capitale Kinshasa, ha confermato il percorso di studi e di formazione universitaria della ricorrente, l'appartenenza della stessa e del di lei compagno ad un partito di opposizione al governo particolarmente attivo nelle questioni sociali e giovanili, le continue minacce ed i ripetuti arresti subiti, il costante pericolo di vita poichè appartenente al movimento di liberazione del Congo, l'uccisione del compagno della ricorrente, il rapimento del figlio maggiore, la permanenza del figlio minore presso i familiari della ricorrente, l'attuale grave stato di malattia nonostante la giovane età.

La teste _____ religiosa appartenente all'_____ delle _____ e dell'_____ in Italia dal 2009 con regolare titolo di soggiorno quale appartenente alla comunità religiosa con sede in Roma, nonché sorella maggiore della ricorrente, ha anch'ella confermato le stesse circostanze di vita familiare, di studio e politica della propria congiunta fornendo ulteriori particolari quali la provenienza dalla regione del Kiwu dei bambini adottati dalla sorella (orfani della guerra particolarmente devastante in quella regione), l'avversione della popolazione della capitale nei confronti dei popoli provenienti dalle regioni a confine con il Ruanda (etnia a cui appartenevano i suddetti minori) facilmente riconoscibili per i tratti somatici, il forte impegno politico della ricorrente e del compagno a sostegno delle ragioni delle popolazioni di quelle regioni devastate dal governo congolese, il lungo periodo di assenza di contatti tra le due sorelle sia per l'appartenenza religiosa della teste (che ha vissuto fuori dal Congo sin dal 1998) sia per la vita costantemente in movimento della ricorrente tra la capitale Kinshasa e

AP

le regioni nordorientali del Congo, il ritrovarsi delle due sorelle qui in Italia ed il doversi prendere direttamente cura della ricorrente a causa del grave stato di salute conseguente ad un'artrite reumatoide di stadio molto avanzato.

Ulteriore conferma della vicenda narrata dalla ricorrente a sostegno della domanda di protezione è, infine, ricavabile dalla certificazione medica rilasciata dall'azienda ospedaliera pubblica S. Giovanni-Addolorata in Roma in data 20.11.2009, attestante non solo il complesso quadro psico-organico (ora degenerato a causa della patologia cronica, evolutiva ed invalidante diagnosticata di recente) ma anche la compatibile derivazione dello stesso e delle molteplici cicatrici riscontrate sul corpo della ricorrente con le esperienze traumatiche connesse ai maltrattamenti di tortura subiti durante i periodi di detenzione.

Alla stregua dei superiori elementi deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti narrati e la fondatezza del timore della ricorrente di poter subire ancora nell'attualità, in caso di suo rientro in Congo, analoga persecuzione politica.

La ricorrente va dunque riconosciuta ammissibile alla protezione internazionale.

La natura della causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.


il Tribunale

definitivamente pronunciando, così decide:

- attribuisce a nata nella Repubblica
Democratica del Congo il lo status di protezione
internazionale;
- compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2.4.2012

Il Giudice



IL CANCELLIERE 02
D.ssa Cecilia Tancredi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO DI CANCELLERIA

7 MAG 2012



IL CANCELLIERE 02
D.ssa Cecilia Tancredi